



# AL SUAP DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

## SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI

(D.P.R. 235/2001 - ART. 19, L. 241/1990; art. 86 T.U.L.P.S.)

Il sottoscritto				
Cognome		Nome		Codice Fiscale
Data di nascita		Sesso (M/F)	Cittadinanza	Luogo di nascita
Residenza				
Provincia	Comune		Indirizzo	Civico CAP
Telefono		Fax	E-mail PEC (domicilio digitale)	
in qualità di				
Ruolo				
Denominazione/Ragione sociale				Tipologia
Sede legale				
Provincia	Comune		Indirizzo	Civico CAP
Codice Fiscale			Partita IVA	
Telefono			Fax	
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio			Provincia	Numero iscrizione

### SEGNALA, Ai sensi del D.P.R. 235/2001 e della Legge 241/1990 e s.m.i.,

L'AVVIO Dell'attività di SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande riservata ai soli soci

All'interno dell'Associazione/ Circolo Privato, denominato .....

.....

Sito in Gravina in P. alla Via ..... n. ....

Avente una superficie complessiva pari a mq. .... Con una superficie di somministrazione pari a mq. ....

#### A TAL FINE

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e art. 76 D.P.R. 445/2000, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art.75 D.P.R. 445/2000.

#### DICHIARA

che L'Associazione/Circolo  **NON ADERISCE** ad Ente Nazionale con finalità assistenziali

**ADERISCE** ad Ente Nazionale con finalità assistenziali denominato .....  
Riconosciuto con Decreto Ministeriale n. .... Del ..... La predetta Associazione aderisce al summenzionato  
Ente come da certificato di affiliazione n. .... del ..... (allegato);

che L'Associazione/Circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale (art. 148 e 149 ex 111 e 111bis Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 917/86 e s.m.i.);

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- che i locali oggetto dell'attività rispondono ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 modificato dal D.M. 534/94;
- che l'attività di somministrazione in oggetto viene esercitata negli stessi locali o in locali comunicanti a quelli destinati alle attività del circolo e sarà rivolta esclusivamente ai soci del circolo;
- che l'attività dell'associazione/Circolo è stata avviata a seguito di comunicazione/SCIA inviata/consegnata alle Autorità di Pubblica Sicurezza in data ..... a cui è stato consegnato lo statuto e l'elenco dei soci che viene aggiornato mediante apposita comunicazione alle stesse Autorità di Sicurezza in caso di variazione;
- che l'attività di somministrazione in oggetto sarà esercitata direttamente dai soci del circolo;
- che i locali adibiti a somministrazione si trovano all'interno della sede del circolo e non hanno accesso diretto dalla strada pubblica. All'esterno non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno (art. 4 D.M. 564/92);
- che l'accesso al Circolo è limitato ai soli soci dell'Associazione/Circolo;
- che non verrà utilizzato alcun impianto di diffusione sonora/effettuata attività di piccoli trattenimenti musicali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011. Nel caso ciò avverrà sarà cura dell'associazione/circolo presentare la relativa Richiesta/SCIA per l'esercizio di tale attività.
- di avere la piena e libera disponibilità dei locali ove è ubicata l'associazione/circolo e che detti locali sono idonei e rispettano le disposizioni che regolano la destinazione d'uso dei locali e di quelle vigenti in materia igienico sanitaria, urbanistica ed edilizia;
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei dati inseriti nella presente SCIA

Il sottoscritto dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, contenuti nella presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### ALLEGA ALLA PRESENTE SCIA:

- NOTIFICA sanitaria per registrazione attività alimentare;
- Copia Documento identità in corso di validità;
- Planimetria quotata del locale con l'indicazione dell' area destinata alla somministrazione;
- Versamento diritti SUAP
- Procura speciale in caso di invio/sottoscrizione della SCIA da parte di altro soggetto;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadini extracomunitari)
- altro (indicare) .....

Data \_\_\_\_\_

**FIRMA**

#### NOTE:

##### Estratto art. 4 D.M. 564/92

I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione ubicate all'interno.

##### ESTRATTO ART. 148 (ex 111) Testo unico delle imposte sui redditi

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
  2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
  3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
  4. La disposizione del comma 3 non si applica per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
    - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    - d) pubblicità commerciale;
    - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
  6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
  7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
    - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
    - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
    - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovrannità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 01.01.1997, prevedeva tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
    - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
- ##### ESTRATTO ART. 149 (ex 111 bis) Testo unico delle imposte sui redditi
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
  2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
    - a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività,
    - b) prevalenza di ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali,
    - c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative,
    - d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
  3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del D.P.R. 29/9/73 n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al D.P.R. 1974 n. 689.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.